



SEGRETERIA GENERALE

ATTO DEL SEGRETARIO n. 19 DEL 14/07/2023

OGGETTO: Whistleblowing – segnalazione condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023. Direttiva

IL SEGRETARIO

Con D. Lgs n.24 del 10/03/2023, dando attuazione alla direttiva UE 2019/1937, il legislatore ha innovato le tutele in materia di whistleblowing, rendendo di fatto necessario modificare gli atti interni del Comune di Scandicci precedentemente emanati e modificare la misura anticorruzione della scrivente disposta con Atto del Segretario Generale n.14 del 26/05/2022, avente ad oggetto: *“Circolare n.1: Whistleblowing - segnalazioni di reati o irregolarità”*.

L'OPERATIVITÀ DELLE NUOVE SEGUENTI PROCEDURE AVRÀ DECORRENZA DAL 15 LUGLIO 2023 .

In attuazione alla suddetta normativa, che ampia e modifica la tutela dei segnalanti, sono stati modificati i contenuti della sottosezione *whistleblowing* del Comune di Scandicci, alla quale si accede direttamente dal banner in Home Page attraverso il menu a tendina denominato “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” [ci sono tre alternative, amministrazione Trasparente, Accesso civico e “Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing”] o, in alternativa, attraverso l'accesso nella sezione “Altri contenuti”, sottosezione “Prevenzione alla Corruzione”, al link “**Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing**”, che riporta le seguenti informazioni:

- **Cosa si può segnalare;**
- **Chi può segnalare;**
- **Quando si può segnalare;**
- **Per una corretta segnalazione, ricorda che...**
- **Come fare una segnalazione interna al RPCT**
- **Come fare una segnalazione esterna all'ANAC**
- **Quali sono le tutele per il segnalante;**
- **Normativa di riferimento**

La presente direttiva ha lo scopo di diffondere e pubblicizzare la nuova disciplina sul whistleblowing al fine di renderne immediata e aggiornata l'applicazione, modificando di conseguenza la misura prevista nella sotto sezione del PIAO “anticorruzione”, approvato con delibera della GC n.43 del 13/04/2023 allegato 6) avente ad oggetto “Trattamenti Rischiosi” lett.n).

L'art. 1 del D. Lgs. n.24/2023 assicura protezione a tutte le persone che segnalino violazioni di norme, sia nazionali che comunitarie, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministra-

zione pubblica, trattandosi di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali dei quali siano venute a conoscenza nel contesto di lavoro.

All'interno della Pubblica Amministrazione, le tutele del *whistleblower* si applicano alle persone fisiche che:

- effettuano segnalazioni:
 - interne (direttamente al Comune)
 - esterne (all'ANAC);
- inoltrano denunce all'autorità giudiziaria o contabile;
- divulgano pubblicamente informazioni su violazioni rilevanti.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto la segnalazione può essere:

- **interna** ossia una comunicazione, scritta od orale, di informazioni su illeciti presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del d.lgs. 24/2023;
- **esterna**, invece, è la comunicazione, scritta od orale, di informazioni prodotta tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 (ANAC);
- **divulgazione pubblica**, infine, consiste nel rendere di pubblico dominio le violazioni, tramite la stampa, i mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, i social media).

Il canale di segnalazione interno

Il Comune di Scandicci ha attivato come canale interno il collegamento alla piattaforma Openwhistleblowing è raggiungibile o dal menu a tendina di amministrazione trasparente “*whistleblowing*” o attraverso altri contenuti sotto sezione anticorruzione, canale che garantisce, anche grazie alla crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Sezione “Altri contenuti” - “Prevenzione della Corruzione” al link seguente:

<https://servizi-scandicci.055055.it/rete-civica/whistleblowing-segnalazioni-condotte-illecite>

Cliccando il pulsante “Invia una segnalazione!” si accede al modulo della segnalazione.

Si sottolinea che il nuovo Dlgs 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Si rammenta che il decreto definisce “**persona segnalante**” la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica, mentre è “**persona coinvolta**” la persona fisica o giuridica, menzionata nella segnalazione o nella divulgazione, alla quale la violazione è attribuita o che, comunque, sia ritenuta implicata nell'illecito.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Cosa NON può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, se pur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

La gestione delle segnalazioni è affidata alla sottoscritta, Segretario Generale in qualità di RPCT.

La segnalazione interna che sia presentata ad un soggetto diverso da quello designato dall'amministrazione dovrà essere inoltrata, entro sette giorni, al soggetto competente, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Le segnalazioni interne in forma scritta, se non utilizzata la piattaforma informatica, devono essere rese unicamente tramite il modello presente su amministrazione trasparente, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma orale sono effettuate anche per telefono o su richiesta della persona segnalante, anche mediante un incontro diretto "fissato entro un termine ragionevole" (art. 4, c. 3).

L'RPCT, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione;
- si rapporta con la persona segnalante, alla quale può richiedere, laddove necessario, delle integrazioni;
- da "diligente seguito" alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

NB: Non è possibile utilizzare la posta elettronica per segnalazioni interne scritte.

Il canale di segnalazione esterna

Il segnalante ai sensi dell'art. 6 del DLGS, ricorre ad una segnalazione esterna, anziché attivare il canale interno, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, nell'ambito del contesto lavorativo, il canale obbligatorio di segnalazione interna, ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto del decreto delegato 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma a questa non è stato dato alcun seguito;
- la persona segnalante ha fondate motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito, ovvero potrebbe produrre delle misure ritorsive nei suoi confronti;
- infine, la persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che l'illecito potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per la gestione delle segnalazioni esterne (presso ANAC) il link è il seguente:
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>

Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

1. ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare. Il RPCT è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente a conoscerne l'identità.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonne.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

La ricezione e la gestione delle segnalazioni costituisce specifica attività di trattamento dei dati personali. Il registro per le attività di trattamento del Comune di Scandicci dovrà sarà aggiornato in tal senso.

I dati e i documenti oggetto di segnalazione sono conservati a norma di legge.

Gli obblighi di riservatezza e il trattamento dei dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi dell'art.12-13 del D. Lgs n.24/2023.

Il termine di conservazione della documentazione inerente la segnalazione è tassativamente previsto dall'art 15 del suddetto decreto.

L'informativa sul trattamento dei dati, è pubblicata su amministrazione trasparente sezione "Altri Contenuti" sottosezione "Prevenzione della Corruzione" - "**Whistleblowing - segnalazione condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023**"

Copia della presente direttiva, in attuazione del Dlgs 24/23 costituisce modifica della misura specifica della sottosezione anticorruzione del PIAO “whistleblowing”, allegato 6) lett.n).

Copia della presente direttiva, sarà inserita sulla rete intranet del Comune, inviata a tutti i dipendenti del comune di Scandicci e ciascun Dirigente, per quanto di competenza, dovrà provvedere a consegnare a tutte le persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'amministrazione ai sensi dell'art.3 co.3-4 (consulenti, collaboratori, professionisti esterni, volontari, tirocinanti, ecc.), copia della stessa.

Dalla residenza Municipale, **14/07/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Patrizia Landi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.